

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1333-bis

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BALDUCCI, ZANELLA

Concessione di indulto

(Testo risultante dallo stralcio degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della proposta di legge n. 1333, deliberato dall'Assemblea il 18 luglio 2006)

PROPOSTA DI LEGGE

ARTT. 1-5.

.....
.....
.....
.....

ART. 6.

(Indulto).

1. È concesso indulto nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive.
2. Ai fini di cui al presente articolo 8 non si applicano le esclusioni previste dal

quinto comma dell'articolo 151 del codice penale.

ART. 7.

(Esclusioni oggettive dall'indulto).

1. L'indulto non si applica alle pene per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

- a) 416-bis (associazione di tipo mafioso);
- b) 422 (strage);
- c) 630, primo, secondo e terzo comma (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione);
- d) 644 (usura);
- e) 648-bis (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione

ART. 8.

.....
.....
.....
.....

